

4 aprile 2008 - Siglato l'accordo sui rimborsi chilometrici

L'articolo 60 del C.C.N.L. prevede che al dipendente che utilizza l'autovettura privata in missione, venga riconosciuto il rimborso chilometrico così come determinato dalle parti con apposito accordo.

Fino ad oggi è stato applicato l'accordo del 5 maggio 1988, ormai ventennale, che ha seguito l'andamento del costo del carburante ma che, ormai, non era più in grado di misurare i costi effettivi perché:

- **agganciato al solo costo della benzina super, ormai da anni non più sul mercato,**
- **troppo complesso nel sistema di calcolo,**
- **troppo ampia la fascia di oscillazione del costo del carburante per far scattare il meccanismo di adeguamento,**

in definitiva non più in grado di misurare correttamente i costi sia variabili che fissi sostenuti per l'utilizzo dell'auto privata per ragioni di servizio.

Per questi motivi in sede di rinnovo del CCNL è stato concordato di modificare tale meccanismo al fine di renderlo:

1. **aderente ai costi effettivi sostenuti dai colleghi,**
2. **semplice, trasparente e facilmente verificabile,**
3. **che consenta un adeguamento del tempo.**

Dopo un'approfondita analisi tecnica della materia, siamo giunti ad un accordo che da subito aumenta le misure dei rimborsi e che modifica radicalmente il sistema di calcolo e di adeguamento.

Il nuovo parametro di riferimento si ricava dalla tabella ACI denominata "limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta" pubblicata semestralmente dall'ACI e immediatamente consultabile sul sito internet.

Questa tabella, ad di là delle motivazioni legislative, è la media dei costi chilometrici delle auto in produzione, a benzina con 17 cv fiscali e 20 a gasolio.

La media aritmetica dei valori indicati per la percorrenza di 10.000 chilometri a benzina e 15.000 a gasolio costituisce il parametro di riferimento.

Per ottenere il valore di rimborso si moltiplica questo parametro per i seguenti coefficienti in base alla cilindrata del veicolo:

- a) auto fino a 1.000 cc: parametro per 0,64;
- b) auto da 1.001 a 1.300 cc: parametro per 0,75;
- c) auto da 1.301 a 1.600 cc: parametro per 0,90;
- d) auto oltre 1.600 cc: parametro per 1,00.

Le fasce di cilindrata sono state riviste e **passano da tre a quattro**. Questi valori sono applicati indipendentemente dal carburante utilizzato.

Per effetto di questo nuovo metodo di calcolo a partire dal mese maggio si avranno i seguenti valori:

auto fino a 1.000 cc	0,544169	moltiplicato per 0,64	€ 0,35
auto da 1.001 a 1.300 cc	0,544169	moltiplicato per 0,75	€ 0,41
auto da 1.301 a 1.600 cc	0,544169	moltiplicato per 0,90	€ 0,49
auto oltre 1.600 cc	0,544169	moltiplicato per 1,00	€ 0,54

Per completezza di informativa riportiamo i vecchi e nuovi valori in base alle fasce di cilindrata, evidenziando nell'ultima colonna l'aumento in percentuale.

FASCE DI CILINDRATA	VALORI ATTUALI	NUOVI VALORI	% DI AUMENTO
autovetture fino a 1.000 cc	0,32	0,35	9,4%
autovetture da 1.001 a 1.300 cc	0,37	0,41	10,8%
autovetture da 1.301 a 1.500 cc	0,37	0,49	32,4%
autovetture da 1.501 a 1.600 cc	0,45	0,49	8,9%
autovetture oltre 1.600 cc	0,45	0,54	20,0%

L'adeguamento sarà semestrale con effetto dal 1° di gennaio e dal 1° di luglio di ogni anno.

Infine, si è concordata la **durata biennale**.

Cordiali saluti.

Roma, 4 aprile 2008

La Segreteria Nazionale

L'Esecutivo Nazionale Banche di Credito Cooperativo